

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2005, n. 109

Revoca della delibera della G.R. n. 489/00 e nuove modalità operative per il collocamento obbligatorio (L. 68/99) "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 12 marzo 1999, n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e il D.P.R. n. 333 del 10 ottobre 2000 (Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 69/99);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n.32 (Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modificazioni e il Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 32/02 approvato con DPGR n. 7/ r del 4 febbraio 2004 che individua le procedure del collocamento ordinario ed obbligatorio;

Vista la propria delibera n. 489 dell'11 aprile 2000 avente ad oggetto: "Delibera G.R. n.1397 del 6.12.1999. Individuazione delle procedure del collocamento obbligatorio da adottare in via transitoria secondo il nuovo quadro organizzativo definito dal D.Lgs n. 469/97, dalla L.R. n. 52/98 e dalla deliberazione C.R. n. 394/98 – Integrazione in adeguamento a L. 68/99 e Circolare n. 4/00";

Vista la propria delibera n. 1166 del 6 novembre 2000 avente ad oggetto: "L.R. 52/98. Approvazione convenzione-quadro per la determinazione di un programma di inserimento lavorativo dei disabili in imprese private e pubblica amministrazione e ripartizione delle risorse Fondo nazionale art. 13 L.68/99";

Considerata la nuova normativa in materia di collocamento contenuta nella citata L.R. n.32/02 e considerata superata la fase transitoria delle procedure del collocamento obbligatorio di cui alla delibera G.R. n. 489 del 11 aprile 2000;

Ritenuto opportuno revocare la suddetta delibera G.R. n. 489/00;

Preso atto dell'opportunità di revocare gli schemi di convenzione previsti dagli artt. 11 e 12 L.68/99, di cui agli allegati A, B, C e D della delibera G.R. n. 1166/00;

Ritenuto necessario aggiornare l'attività di raccordo funzionale fra i Settori Sanitario, Sociale e Lavoro, con la "Direttiva per il raccordo funzionale tra gli Enti operanti ai sensi della legge 68/99" concordata tra la Direzione Generale delle Politiche Formative e dei Beni Culturali e

la Direzione Generale del Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà" di cui all'allegato "A" del presente atto, parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, inoltre, necessario, per favorire l'inserimento lavorativo del disabile in azienda, prevedere la figura del tutor al termine della "convenzione", ex art. 12 L. 68/99, fra azienda e cooperativa sociale. La durata dell'azione di tutoraggio deve essere definita fra l'azienda e la cooperativa sociale e può avere la durata massima di quattro mesi. Qualora si verificassero difficoltà nel reintegro del disabile in azienda, la situazione sarà ricondotta ,dai firmatari della convenzione, al Comitato Tecnico;

Ritenuto, infine, opportuno prevedere nel "prospetto informativo aziendale di cui all'art. 9, comma 6, L.68/99" anche le informazioni relative ai centralinisti non vedenti richieste dall' art. 3 della legge 29 marzo 1985 n.113;

Preso atto della necessità, in relazione alla nuova normativa sul collocamento, di predisporre nuove modalità operative del collocamento obbligatorio, concertate con le parti sociali, dando mandato di adottare gli atti necessari per adeguare gli strumenti funzionali:

- per quanto di competenza del Settore Socio-Sanitario, alla Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di predisporre il nuovo Schema per la relazione conclusiva corredata dal verbale di accertamento, di cui al DPCM 13/01/2000";

- per quanto attiene le politiche del collocamento, al Dirigente Responsabile del Settore Lavoro di predisporre:

"Convenzione-quadro" per la determinazione del programma di inserimento lavorativo finalizzato alla copertura della quota d'obbligo stabilita dalla legge 12 marzo 1999 n.68";

"Modello di convenzione programmatica, ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 e 4 L.68/99;

"Schema di programma per l' inserimento mirato dei disabili";

"Schema di convenzione di tirocinio formativo e di orientamento (progetto – fac- simile)";

"Convenzione quadro per il programma di inserimento lavorativo mirato dei disabili nella Pubblica Amministrazione";

"Schema di convenzione per l'inserimento temporaneo di lavoratori disabili, ai sensi dell'art. 12 L.68/99 e disposizioni applicative";

"Prospetto informativo aziendale ai sensi dell' art. 9, comma 6 L. 68/99 e del D.M. 22/11/99, finalizzato anche a fornire un profilo funzionale analitico della posizione che l'impresa richiede al disabile, per favorire l'incontro domanda/offerta di lavoro";

"Procedure, criteri e modalità per l'approvazione della compensazione territoriale in materia di assunzioni obbligatorie";

Ritenuto, inoltre, opportuno confermare che, per la valutazione prevista dall'art. 6 comma 2 lettera B della legge 68/99, le Province debbono avvalersi, per l'inserimento lavorativo del disabile, dei supporti specialistici costituiti dal Medico Legale, dall'Esperto dei Servizi Sociali, già componenti della Commissione di cui all'art. 4 legge 104/92, nonché da un funzionario della Provincia;

Sentita la Commissione Regionale Permanente Tripartita nella seduta dell' 11/01/05 e sentito il Comitato di Coordinamento Istituzionale nella seduta dell' 11/01/05 i quali hanno espresso parere favorevole in merito al presente atto;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. Di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la delibera G.R. n. 489/00;

2. Di revocare gli schemi di convenzione previsti dagli artt. 11 e 12 L.68/99, di cui agli allegati A, B, C e D della delibera G.R. n. 1166/00;

3. Di approvare la "Direttiva per il raccordo funzionale tra gli Enti operanti ai sensi della legge 68/99" concordata tra la Direzione Generale delle Politiche Formative e dei Beni Culturali e la Direzione Generale del Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà" di cui all'allegato "A" del presente atto, parte integrante e sostanziale;

4. Di prevedere, per le motivazioni espresse in narrativa, la figura del tutor al termine della "convenzione", ex art. 12 L. 68/99, fra azienda e cooperativa sociale. La durata dell'azione di tutoraggio deve essere definita fra l'azienda e la cooperativa sociale e può avere la durata massima di quattro mesi. Qualora si verificassero difficoltà nel reintegro del disabile in azienda, la situazione sarà ricondotta dai firmatari della convenzione, al Comitato Tecnico;

5. Di stabilire che nel "prospetto informativo aziendale di cui all'art. 9, comma 6, L.68/99" vengano previste anche le informazioni relative ai centralinisti non vedenti richieste dall' art.3 della legge 29 marzo 1985 n.113;

6. Di dare mandato, per le motivazioni espresse in narrativa, di adottare gli atti necessari per adeguare gli strumenti funzionali alle nuove modalità operative del collocamento:

- per quanto di competenza del Settore Socio-Sanitario, alla Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di predisporre il nuovo Schema

per la relazione conclusiva corredata dal verbale di accertamento, di cui al DPCM 13/01/2000";

- per quanto attiene le politiche del collocamento, al Dirigente Responsabile del Settore Lavoro di predisporre:

"Convenzione-quadro" per la determinazione del programma di inserimento lavorativo finalizzato alla copertura della quota d'obbligo stabilita dalla legge 12 marzo 1999 n.68";

"Modello di convenzione programmatica, ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 e 4 L.68/99;

"Schema di programma per l' inserimento mirato dei disabili";

"Schema di convenzione di tirocinio formativo e di orientamento (progetto – fac- simile)";

"Convenzione quadro per il programma di inserimento lavorativo mirato dei disabili nella Pubblica Amministrazione";

"Schema di convenzione per l'inserimento temporaneo di lavoratori disabili, ai sensi dell'art. 12 L.68/99 e disposizioni applicative";

"Prospetto informativo aziendale ai sensi dell' art. 9, comma 6 L. 68/99 e del D.M. 22/11/99, finalizzato anche a fornire un profilo funzionale analitico della posizione che l'impresa richiede al disabile, per favorire l'incontro domanda/offerta di lavoro";

"Procedure, criteri e modalità per l'approvazione della compensazione territoriale in materia di assunzioni obbligatorie";

7. Di confermare che, per la valutazione prevista dall'art. 6 comma 2 lettera B della legge 68/99, le Province debbono avvalersi, per l'inserimento lavorativo del disabile, dei supporti specialistici costituiti dal Medico Legale, dall'Esperto dei Servizi Sociali, già componenti della Commissione di cui all'art. 4 legge 104/92, nonché da un funzionario della Provincia;

8. Di dare mandato alle Strutture competenti di provvedere, per motivi di chiarezza e razionalità, ad un'unica pubblicazione del presente provvedimento unitamente agli atti necessari per adeguare gli strumenti funzionali.

Il presente provvedimento soggetto a pubblicità, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. b) della L.R. n. 9/95 è pubblicato per intero sul BURT, compreso l'allegato A ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. n. 18/96 e successive modificazioni.

Segreteria della Giunta

Il Direttore Generale

Valerio Pelini

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO "A"**Direttiva per il raccordo funzionale
tra gli Enti operanti ai sensi della L.68/99**

Direttiva per il raccordo funzionale tra gli Enti operanti ai sensi della L.68/99 in merito a:**1. accertamento**

L'iscrizione negli elenchi provinciali avviene di norma a seguito dell'accertamento della Commissione sanitaria, ex art. 4 Legge 104/92, integrata con operatori del Settore Sociale, sulla base di una programmazione degli accertamenti che le Aziende Sanitarie Locali concorderanno con la competente Amministrazione Provinciale, di concerto con i Servizi Lavoro provinciali competenti;

I soggetti interessati effettuano l'accertamento presso l'Azienda Usl, territorialmente competente secondo le seguenti modalità:

- i soggetti disabili non iscritti presentano la domanda ai Servizi Lavoro provinciali competenti. Il Servizio Lavoro provinciale competente li iscrive con riserva e invia i nominativi per l'accertamento all' Azienda U.S.L. competente per il territorio;
- i soggetti disabili avviati con riserva di successivo accertamento sanitario vengono inviati dai Servizi Lavoro provinciali competenti alle Commissioni sanitarie competenti per l'effettuazione dei controlli di permanenza dello stato invalidante e dell'idoneità alle mansioni lavorative, che devono rispondere entro 30 giorni dalla data di arrivo;
- nel caso in cui la Commissione, in sede di controllo della permanenza nello stato invalidante del disabile, accerti una variazione della percentuale di invalidità (in più o in meno) è tenuta ad inviare al Servizio Lavoro provinciale competente la nuova relazione conclusiva del verbale di accertamento;
- qualora il disabile abbia effettuato la visita di accertamento o di controllo della permanenza nello stato invalidante nei precedenti 365 giorni, al fine di un inserimento lavorativo, il Comitato Tecnico può decidere l'opportunità di effettuare la valutazione di cui all'art. 8 comma 1 del D.P.C.M. 13 gennaio 2000, limitatamente alla misura delle capacità già accertate nonché alla validità dei servizi di sostegno e di collocamento mirato, anche mediante la relazione conclusiva di accertamento e attraverso tutti gli atti a sua disposizione;

L'attività di accertamento si conclude con la predisposizione, da parte della Commissione, di una **relazione conclusiva** prevista dall'art. 6 DPCM 13 gennaio 2000.

Tale relazione, intesa come strumento di valutazione collegiale, deve essere inviata dalla Azienda USL al Servizio Lavoro provinciale competente e alla persona disabile.

E' inoltre ritenuto necessario ridurre i tempi di certificazione affinché il disabile sia collocato in tempi certi, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2 della legge 68/99, le aziende USL devono inviare la relazione conclusiva (art. 6 del DPCM 13 gennaio 2000) corredata dal profilo socio lavorativo ai Servizi Lavoro provinciali competenti contestualmente alla trasmissione della stessa alla Commissione di verifica del Ministero del Tesoro;

I Direttori Generali delle Aziende USL devono inviare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione alla Giunta Regionale in merito:

- alle modalità organizzative messe in atto per il funzionamento delle Commissioni di accertamento (in particolare il numero delle Commissioni, la localizzazione, la composizione delle stesse, i tempi di attesa e le modalità di accertamento);
- alla verifica dei protocolli di rapporto e coordinamento definiti con le Amministrazioni Provinciali.

2. Attività per incontro domanda offerta lavoro

L'attività di incontro domanda - offerta di lavoro per il collocamento mirato, con o senza convenzione, avviene nel Servizio Lavoro provinciale competente sulla base della relazione conclusiva corredata dal profilo socio-lavorativo (art. 6 del DPCM del 13.1.2000) ed anche in raccordo con i Servizi Socio-sanitari competenti per territorio, che supportano l'attività di accertamento.

Per la Convenzione nominativa nella pubblica amministrazione per i disabili con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario è prevista una attività di raccordo fra i servizi competenti del lavoro e i servizi socio-sanitari competenti per territorio.

I Servizi socio-sanitari, per i disabili che hanno già concluso positivamente un tirocinio terapeutico, possono segnalare, ai servizi del lavoro territorialmente competenti i nominativi dei disabili al fine di predisporre un eventuale percorso per l'inserimento mirato: che può essere comprensivo anche di un tirocinio formativo.

I Servizi Lavoro provinciali competenti, (previo accertamento sanitario della Commissione di cui al D.P.C.M. del 13.1.2000) e i servizi socio-sanitario competenti per territorio definiscono le modalità del percorso per l'inserimento mirato che può essere comprensivo anche di un tirocinio formativo sulla base di quanto previsto dalla L. 196/97, art. 18 e D.M. n.142/98.

Il tirocinio formativo può anche essere svolto nella P.A. soggetta all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3 L. 68/99.

Al termine del percorso per l'inserimento mirato sarà cura dei tutors (uno dei quali può essere nominato anche fra gli operatori dei servizi socio-sanitari) relazionare ai Servizi Lavoro competenti della Provincia, sull'esito dell'attività formativa svolta.

Per i soggetti già iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 comma 1 L.68/99:

- i Servizi Lavoro provinciali competenti predispongono, attraverso i colloqui individuali, e sentito il Comitato Tecnico, la scheda individuale del disabile contenente :
 - le risultanze della relazione conclusiva medica;
 - il profilo socio-lavorativo;
 - le risultanze dei colloqui;
 - quanto esplicitato dall'art.8, comma 1, L.68/99;
 - le esperienze professionali e la formale aspirazione al lavoro del disabile al fine di predisporre un progetto di servizio integrato".

Sulla base della scheda individuale è predisposto e concertato con l'interessato un progetto di servizio integrato contenente l'offerta di servizi a disposizione per migliorare l'occupabilità del disabile: orientamento, tirocini, formazione, tutoraggio ecc.

Nel caso in cui durante il colloquio emergano difficoltà in merito alla immediata possibilità di inserimento al lavoro, l'Ufficio rimetterà gli atti al Comitato Tecnico, che potrà riconoscere la temporanea indisponibilità al lavoro del disabile definendo tempi e modalità di verifica.

Il disabile temporaneamente indisponibile manterrà l'iscrizione nell'elenco dell'art. 8 L. 68/99 con lo stato di disoccupazione conservato.

Per gli avviamenti numerici restano valide le disposizioni previste dalla legge 68/99 art.9 co.5 e dalla delibera G.R. n. 908/01;